



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Direzione generale*

**Oggetto:** Istituzione Scolastica paritaria "Istituti Pitagora" di Pescara - Revoca della Parità scolastica a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 ovvero dal 1 settembre 2019.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Visti:**

- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni;
- la Legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni per il diritto allo studio e all'istruzione", e successive modificazioni;
- la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", e successive modificazioni;
- il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante: "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", e successive modificazioni;
- il Decreto del Ministro della Pubblica istruzione 29 novembre 2007, n. 267 concernente il Regolamento recante "Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2 del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 febbraio 2006, n. 27";
- il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 ottobre 2008, n. 83, di adozione delle "Linee guida per l'attuazione del decreto ministeriale contenente la disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento".

**Premesso che:**

1. con plurimi provvedimenti è stato riconosciuto lo *status* di Scuola paritaria all'Istituzione scolastica in oggetto per i gradi di istruzione e gli indirizzi di studio di seguito indicati:
  - Scuola secondaria di primo grado (provvedimento n. 7877 del 16 novembre 2007);
  - Scuola secondaria di secondo grado: Liceo Classico (DM n. 7883 del 16 novembre 2007); Liceo Scientifico (n. 366 del 5 febbraio 2002); Istituto tecnico – Indirizzo AFM (n. 15148 del 27 giugno 2012); Istituto professionale – Indirizzo servizi socio-sanitari (n. 8004 del 27 giugno 2012).
2. con nota AOODRAB prot. 12017 del 24 ottobre 2018, l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo formulava alla Direzione generale per gli ordinamenti e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apposita richiesta di visita tecnico-ispettiva collegiale ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per il mantenimento della parità scolastica con riferimento al Polo scolastico paritario "Istituti Pitagora" con sedi a Pescara e a Francavilla al Mare (CH), da svolgersi nel corso dell'anno scolastico 2018/2019;
3. con note AOODGOSV prot. n. 1458 del 24 gennaio 2019 e prot. n. 2093 del 4 febbraio 2019, a riscontro della richiesta formulata dall'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, la predetta Direzione generale per gli ordinamenti e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvedeva alla costituzione del Collegio ispettivo;



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Direzione generale*

4. con nota AOODRAB prot. n. 2418 dell'11 marzo 2019 veniva comunicato all'Istituzione scolastica in argomento l'avvio del procedimento relativo all'effettuazione di accertamenti tecnico-ispettivi collegiali finalizzati alla verifica della permanenza dei requisiti per il mantenimento della parità scolastica;
5. con nota acquisita al protocollo dell'Ufficio scrivente in data 1 luglio 2019 al numero 7664, la Direzione generale per gli ordinamenti e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmetteva la relazione ispettiva redatta dal predetto Collegio ed acquisita al protocollo della predetta Direzione generale il 25 giugno 2019, al numero 13896;
6. con nota dell'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo AOODRAB prot. n. 8279 dell'8 luglio 2019, l'Ufficio procedente comunicava all'Istituzione scolastica in oggetto i rilievi ispettivi per l'anno scolastico 2018/2019;
7. con nota acquisita al protocollo dell'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo AOODRAB n. 9403 del 5 agosto 2019, recante "Rilievi ispettivi nota USR Prot. n. 8279 del 8 luglio 2019" l'Istituzione scolastica paritaria in oggetto ha fatto pervenire, a mezzo del proprio legale, le proprie controdeduzioni.

**Rilevato**, sulla base delle richiamate controdeduzioni, quanto segue:

- a) con riferimento ai punti 1 e 2 delle controdeduzioni, il procedimento in argomento è stato effettuato con riferimento all'anno scolastico 2018/2019 e nell'ambito dell'ordinario esercizio delle funzioni di vigilanza disciplinate dalla normativa richiamata in premessa e tuttora vigente, atteso che il mantenimento dei requisiti deve costantemente sussistere in capo alle Istituzioni scolastiche paritarie, in ottemperanza a quanto previsto, fra l'altro, dal punto 5.1 del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 83 del 2008. Le motivazioni dell'accertamento ispettivo disposto per l'anno scolastico 2018/2019 sono contenute nella richiamata nota AOODRAB prot. 12017 del 24 ottobre 2018;
- b) con riferimento a quanto esposto nelle controdeduzioni in merito ai tassi di assenza degli alunni, si rileva la genericità e la non completezza delle argomentazioni proposte, atteso che vengono citate, selezionandole, esclusivamente le giornate in cui il Collegio ispettivo ha rilevato le percentuali di presenza pari al 100% e comunque omettendo di produrre controdeduzioni specifiche e dettagliate con riferimento agli esorbitanti tassi di assenza riscontrati nell'ambito di tutte le classi nel corso dell'anno scolastico 2018/2019, sia del primo che del secondo ciclo di istruzione, attivate presso l'Istituzione scolastica in oggetto. Di particolare gravità appare, fra l'altro, la circostanza delle discrepanze rilevate in merito alle presenze degli alunni nei giorni della verifica tecnico-ispettiva rispetto a quanto inserito sul registro di classe, le cui controdeduzioni prodotte dall'Ente Gestore appaiono generiche, elusive e gravemente carenti rispetto a quanto osservato dal personale tecnico-ispettivo. Del tutto inconferente risulta essere, peraltro, l'affermazione secondo cui le visite ispettive si sarebbero svolte negli ultimi mesi di scuola, atteso che le stesse sono state svolte, di converso, nel pieno delle attività didattiche, nei mesi di marzo, aprile e maggio 2019, mesi questi in cui l'attività didattica è, come è noto, nel pieno svolgimento in tutte le Scuole del territorio nazionale. Priva di pregio appare, inoltre, la continua contestazione dell'operato del Collegio ispettivo, attesa peraltro la citazione della Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica 2 luglio 2002, effettuata riscontrando esclusivamente gli obblighi posti in capo al personale tecnico-ispettivo e non anche all'Ente sottoposto a verifica che deve, invece, garantire la costante e assidua collaborazione; così infatti dispone la predetta Direttiva



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Direzione generale*

*"l'amministrazione ispezionata deve mettere l'ispettore nella condizione di svolgere al meglio il proprio compito, fornendo tutte le informazioni richieste ed i mezzi necessari...";*

- c) con riferimento a quanto esposto nelle controdeduzioni in merito ai contratti di lavoro stipulati con il personale, si rileva l'atteggiamento omissivo posto in essere dall'Istituzione scolastica in oggetto in sede di verifica ispettiva, atteso che la regolarità dei contratti individuali di lavoro costituisce requisito per il mantenimento della parità scolastica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera h), della legge n. 62 del 2000, dall'articolo 1, comma 5, lettera i), del Regolamento di cui al Decreto del Ministro della Pubblica istruzione n. 267 del 2007 nonché dal punto 5 del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 83 del 2008 e quindi oggetto di accertamento per il mantenimento della Parità scolastica ai sensi della normativa precedentemente citata. Nell'ambito delle controdeduzioni l'Istituzione scolastica, tardivamente e in maniera occasionale e incompleta, ha prodotto, selezionandoli *"motu proprio"*, alcuni contratti di lavoro quando in realtà il Collegio ispettivo ne richiedeva l'ostensione di tutti i contratti vigenti. Tale condotta tenuta dall'Istituzione scolastica in oggetto nell'ambito dell'accertamento tecnico-ispettivo disposto dall'Amministrazione scolastica, ha di fatto impedito l'esercizio delle funzioni istituzionali rimesse all'Ente vigilante, attesa in ogni caso l'incompletezza della documentazione inviata all'Ufficio scolastico regionale e la genericità delle controdeduzioni proposte;
- d) con riferimento a quanto esposto nelle controdeduzioni in materia di sicurezza, l'Istituzione scolastica, nel contestare l'operato del Collegio ispettivo, fornisce, solo a seguito della nota dell'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo (e non in sede di verifica tecnico-ispettiva), parte della documentazione richiesta nell'ambito della verifica *in loco*. Emerge pertanto, come rilevato dal Collegio ispettivo e ammesso dalla stessa Istituzione scolastica, il mancato rispetto del requisito relativo alla sicurezza dei locali per la classe; tale circostanza, seppur temporanea, costituisce grave inadempimento avendo di fatto la Scuola in oggetto messo consapevolmente a rischio l'incolumità degli studenti e del personale docente nel corso dell'anno scolastico 2018/2019;
- e) con riferimento a quanto esposto nelle controdeduzioni in merito al Coordinatore delle attività didattiche e ai titoli legittimanti l'utilizzo dei locali, solo a seguito della nota dell'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo (e non in sede di verifica ispettiva), l'Istituzione scolastica ha prodotto una comunicazione inviata all'Ufficio di Ambito territoriale, in cui indicava l'individuazione del Coordinatore didattico e trasmetteva un contratto di locazione, peraltro scaduto, di un immobile adibito ad uso scolastico, in cui non è stata allegata la documentazione che ne provi il rinnovo. Tale ostensione documentale, come emerge dalla relazione tecnico-ispettiva, era stata richiesta dal Collegio ispettivo in sede di verifica *in loco* e quindi mai prodotta dall'Istituzione scolastica in sede di accertamento. Ad ogni modo si rileva la genericità della predetta individuazione del Coordinatore, dovendo invece l'Istituzione scolastica dare dimostrazione della regolarità del rapporto contrattuale del predetto soggetto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera i), del Regolamento di cui al Decreto del Ministro della Pubblica istruzione n. 267 del 2007 nonché dal punto 5 del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 83 del 2008.

**Accertata**, a fronte della disamina della documentazione del presente procedimento e delle controdeduzioni prodotte dal Gestore come precedentemente dettagliatamente esaminate, la sussistenza di gravi ed insanabili



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Direzione generale*

irregolarità nella gestione dell'istituzione scolastica con riferimento, in particolare, alla scarsa frequenza degli studenti o addirittura alla totale assenza degli alunni nel corso dell'anno scolastico 2018/2019, sia nella scuola secondaria di primo grado che nella scuola secondaria di secondo grado, al mancato rispetto della normativa sulla sicurezza dei locali nel corso dell'anno scolastico 2018/2019 ed al mancato rispetto della normativa relativa ai contratti individuali di lavoro del personale nel corso dell'anno scolastico 2018/2019.

**Rilevato** pertanto che:

1. come confermato dalla Giurisprudenza amministrativa, "non è conforme ad un corretto andamento scolastico" una situazione tale per cui la frequenza degli studenti diviene un'eccezione, mentre la condizione normale dell'alunno, così come rilevata dal Collegio tecnico-ispettivo, è quella dell'assenza;
2. lo svolgimento di attività didattiche deve svolgersi in locali idonei e sicuri, in quanto occorre garantire sia l'incolumità degli studenti frequentanti nonché quella del personale docente e non docente, oltretutto un adeguato ambiente di apprendimento in ragione degli indirizzi attivati;
3. i contratti individuali di lavoro per il personale dirigente e insegnante devono necessariamente rispettare i contratti collettivi nazionali di settore.

**Considerato** che il permanere dei requisiti richiesti dalla normativa vigente è condizione indispensabile per il mantenimento della parità scolastica e che il loro venir meno determina la revoca del riconoscimento in parola;

**Valutato** che le su indicate irregolarità nella conduzione e gestione della Scuola in questione, con particolare riferimento alla scarsa o totale assenza degli studenti, risultano ampiamente comprovate in sede di istruttoria procedimentale e trovano piena rispondenza nella documentazione di cui al presente procedimento, attesa la genericità e l'incompletezza delle controdeduzioni prodotte dal soggetto Gestore;

**Ritenuto**, alla luce di quanto sopra, di dover procedere alla revoca del riconoscimento della Parità scolastica a suo tempo concessa agli Istituti scolastici riconducibili al suddetto Polo scolastico, in considerazione dell'accertata mancata osservanza delle prescrizioni normative in materia e delle irregolarità di funzionamento di cui sopra, con il conseguente venir meno delle condizioni previste dalla normativa sopra richiamata per il mantenimento in capo alla scuola interessata della parità scolastica in precedenza concessa,

## DECRETA

### Articolo 1

Per quanto sopra, tenuto conto delle disposizioni di cui al punto 5 del citato Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 83 del 2008 e per le motivazioni sopra evidenziate, sono revocati, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, i riconoscimenti della parità scolastica, concessi con i provvedimenti richiamati nelle premesse, nei confronti degli Istituti scolastici facenti capo al Polo scolastico denominato "Istituti Pitagora s.r.l." con sede legale in Pescara, Via Rio Sparto.

### Articolo 2

Al fine del deposito degli atti relativi al Polo scolastico in questione, presso Istituti scolastici statali, da individuarsi da parte di questo Ufficio, si fa riserva di successiva comunicazione.

### Articolo 3



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Direzione generale*

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120 giorni, decorrenti dalla notifica del provvedimento stesso.

Il Direttore Generale  
Antonella Tozza  
(documento firmato digitalmente)

---

Al

Legale Rappresentante del Polo Scolastico Paritario "Istituti Pitagora" - Via Rio Sparto - **PESCARA**

PEC: [istitutipitagorasrl@arubapec.it](mailto:istitutipitagorasrl@arubapec.it)

Per procura *ad litem*: [avmauriziodanza@pec.it](mailto:avmauriziodanza@pec.it)

Al

Dirigente dell'Ufficio IV – Ambito territoriale di Chieti e di Pescara dell'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo

PEC: [uspch@postacert.istruzione.it](mailto:uspch@postacert.istruzione.it)

PEC: [usppe@postacert.istruzione.it](mailto:usppe@postacert.istruzione.it)